



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 68 del 30.12.2014

COPIA

Oggetto: Ricognizione società partecipate ai sensi dell'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge 244/2007 e dell'art. 1, comma 569, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014)

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 16:05, in seduta straordinaria, pubblica, in seconda convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO	P	CACCIARRU ALBERTO	P
USAI MAURO	P	PINNA SIMONE	A
FARA FRANCA MARIA	P	TOCCO FRANCO	P
MELIS FRANCESCO	P	ELTRUDIS GIAN MARCO	P
CICILLONI CARLA	A	RUBIU GIANLUIGI	A
REGINALI DANIELE	A	CARTA PIETRO	A
SCANU UBALDO	P	DIDACI VITO	P
CASCHILI CLAUDIA	P	SCARPA ANGELA	P
LODDO MARCO	P	PILURZU ANDREA	A
PISTIS VALENTINA	P	PES GIUSEPPE	A
CARTA GIORGIO	P	BIGGIO LUIGI	P
CHESSA PIETRINA	P	MANNU GIANFRANCA	A
SERIO PIETRO	P		

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 8

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.

Risultano presenti gli assessori: FRANCESCHI, FERRARA, MEO, MONTIS E MELE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio comunale

premesso che l'articolo 3, ai commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede:

- comma 27: *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”*;
- comma 28 *“L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti”*;
- comma 29: *“Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo [22, commi da 1 a 3](#), della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)”*;

visto l'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), così come modificato dall' [art. 2, comma 1, lett. b\)](#), [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#) che prevede: *“Il termine di trentasei mesi fissato dal [comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.”*

preso atto che il termine di trentasei mesi andrà a scadere il 27 dicembre 2014;

considerato opportuno procedere alla ricognizione delle partecipazioni, maggioritarie, minoritarie, dirette o indirette e delle società in mano pubblica, al fine di verificare se le attività da queste perseguite siano strettamente necessarie agli scopi istituzionali dell'ente locale;

rilevato che le norme in questione non implicano novità di rilievo per le società che producono servizi di interesse generale, dacché rispetto ad esse rimane a tutt'oggi ammissibile sia la costituzione, sia l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni pubbliche in tali società;

rilevato, altresì, che nel caso in cui dall'esito della predetta verifica emergano partecipazioni in società con un oggetto sociale non pertinente alle finalità istituzionali dell'amministrazione, la via obbligata per l'ente locale è quella della cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate, nell'osservanza delle procedure ad evidenza pubblica;

ritenuto opportuno precisare definire che; secondo l'ordinamento comunitario, con l'espressione "servizi di interesse generale" si designano quei servizi la cui fornitura è ritenuta di interesse generale dalle autorità pubbliche e che sono soggetti a specifici obblighi di servizio pubblico (art. 86 del Trattato CE). Nell'ambito di tale categoria concettuale rientrano quei servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l'energia e le comunicazioni. In relazione, invece, alla nozione di servizio pubblico, in ambito nazionale, sussistono due orientamenti:

- secondo la teoria soggettiva, quello che conta è la titolarità del servizio pubblico, che deve sempre appartenere alla pubblica amministrazione;
- la concezione oggettiva, invece, valorizza l'attività svolta e la sua diretta fruibilità da parte dei cittadini, definendo il servizio pubblico come un'attività di produzione di beni e servizi, indirizzata istituzionalmente e in via immediata al soddisfacimento di bisogni collettivi, e sottoposta, per ragioni di interesse generale, a possibili restrizioni disposte dall'autorità.

Come riconosciuto dal Consiglio di Stato sin dal parere dell'Adunanza generale n. 30 del 12 marzo 1998, i fattori distintivi del pubblico servizio sono, da un lato, l'essere connotato dall'idoneità a soddisfare in modo diretto esigenze di una platea indifferenziata di utenti, e dall'altro, la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi volti a conformare l'espletamento dell'attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità, cui non potrebbe essere assoggettata una comune attività economica (TAR Lombardia, Brescia, 27 giugno 2005, n. 673; Consiglio di Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6574).

Con riguardo ai servizi pubblici locali, essi devono avere per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Con il parere n. 48/2008, la Corte dei conti, sez. regionale controllo per la Lombardia, ha fornito una serie di indicazioni utili per l'interpretazione della normativa in oggetto,

osservando tra l'altro che:

- a) con le predette disposizioni il legislatore, riprendendo precedenti interventi legislativi, ha inteso porre una stretta correlazione fra finalità proprie dell'Ente pubblico e utilizzo dello strumento societario;
- b) la possibilità di ricorrere allo strumento societario dipende, quindi, dalle finalità che l'ente si propone di raggiungere con la partecipazione azionaria, in relazione ai compiti che l'ordinamento riserva a ciascun ente;
- c) poiché la competenza del Comune non è limitata a specifiche materie, in considerazione della caratterizzazione degli Enti locali come enti a fini generali, spetta a ciascun ente valutare quali siano le reali necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le politiche necessarie a soddisfarle;
- d) nell'ambito di questo contesto normativo, è indubbio che anche il rafforzamento e lo sviluppo dell'economia e delle attività produttive locali corrisponde ad un bisogno che rientra tra quelli che gli Enti locali possono contribuire a soddisfare, sempre che, in base ad una corretta ed obiettiva analisi che deve essere condotta in modo motivato e trasparente dagli organi di governo dell'ente, si tratti di un'esigenza reale che possa essere soddisfatta solo a seguito di un intervento diretto dell'Ente locale;
- e) nell'ipotesi in cui l'Ente locale non rinvenga elementi significativi di pubblico interesse nello svolgimento delle attività di tali società e non sia in grado di orientarle alla produzione di attività corrispondenti a finalità istituzionali o servizi pubblici, deve cedere le proprie partecipazioni nelle stesse.

considerato che, con riguardo all'interpretazione dell'art. 3, comma 27, legge n. 244 del 2007, può rilevarsi altresì che le finalità istituzionali degli Enti locali non sono definite in modo esplicito e tassativo e che, soprattutto, i Comuni hanno nel corso del tempo esteso i confini della propria attività, quali ne siano le forme dirette e indirette della relativa gestione;

che l'art. 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce genericamente al Comune "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

che, inoltre, sulla base del principio di sussidiarietà introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 di riforma della parte seconda del Titolo V della Costituzione, "il ruolo centrale dell'Amministrazione locale quale interprete primario dei bisogni della collettività locale, riconosciuto anche a livello costituzionale, non può essere messo in discussione dalla mancanza di un organico quadro legislativo che individui le funzioni comunali perché, semmai, il legislatore può solo specificare quali siano gli ambiti che non rientrano nella competenza comunale".

che, conseguentemente, all'interno del quadro normativo ora esposto, non può che

spettare ad ogni singolo ente territoriale valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le politiche necessarie per soddisfarle;

considerato che il Comune di Iglesias ad oggi detiene le seguenti partecipazioni:

Ente/ Società	Partecipazione Comune	Attività svolta
ATO Sardegna	1,354046382	Organizzazione servizio idrico integrato
Abbanoa SpA	0,61992759%	Gestione servizio idrico integrato
Iglesias servizi Srl	100%	- manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale; - manutenzione del verde pubblico cittadino; - servizio di assistenza geriatrica presso la casa di riposo comunale "Casa Serena"; - servizio di trasporto scolastico (da settembre 2014)
AUSI Consorzio per la promozione delle attività universitarie del Sulcis Iglesiente	Soci Comune Iglesias Comune Carbonia IGEA S.p.A. Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna Provincia Carbonia – Iglesias Carbosulcis S.p.A.	- promuovere iniziative di diffusione culturale, didattica e di ricerca (seminari, laboratori specializzati, borse di studio, premi, concorsi, ecc..) e di attività di formazione;

Autorità d'Ambito della Sardegna

In applicazione dell'art. 9, comma 3 della Legge 5.1.1994, n° 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", e dell'art. 5 della L.R. 17.10.1997, n° 29, è stato costituito un consorzio obbligatorio tra le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna, denominato "Autorità d'Ambito", per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7 della L.R. 29/1997.

Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica, una struttura organizzativa propria ed un proprio patrimonio, costituito secondo le procedure previste dall'art. 6 della l. r. 29/1997. Il

suo ordinamento è disciplinato dallo statuto elaborato in applicazione dell'art. 8 della l.r. 29/1997.

L'Autorità d'Ambito ha per fine quello di provvedere, nei termini di legge, ad organizzare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Abbanoa SpA:

Con la legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997, la Regione Sardegna ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n. 36 del 1° maggio 1994, a sua volta adottata in recepimento della normativa europea.

La legge regionale prevede la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico ambito territoriale ottimo (Ato), di un unico gestore, di un'unica tariffa. Ai comuni e alle province della Sardegna, riuniti in consorzio obbligatorio, denominato Autorità d'Ambito, è attribuito il compito per l'attuazione della riforma e la funzione di regolatore del nuovo sistema organizzativo idropotabile.

Con l'affidamento del servizio idrico integrato a un unico gestore, identificato nella società consortile Sidris, costituita dalle società di gestione esistenti (Esaf spa, Govossai spa, Sim srl, Siinos spa e Uniaquae spa) in funzione della loro fusione è stato avviato il processo di integrazione e di riorganizzazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, riguardanti anche le restanti gestioni comunali che devono essere acquisite dal gestore unico.

La fusione di queste società di gestione è stata realizzata dando origine ad Abbanoa spa, società a totale capitale pubblico locale, essendone soci i comuni della Sardegna.

Iglesias servizi Srl:

Iglesias servizi Srl ha un capitale sociale di euro 172.000,00 interamente pubblico, di proprietà del Comune di Iglesias. Il relativo statuto è stato approvato con deliberazione consiliare n. 35 in data 29 settembre 2008.

Con deliberazione consiliare n. 31 in data 21 luglio 2009 è stato approvato il piano d'impresa dei servizi da trasferire alla società.

La società è stata costituita in data 30 luglio 2009, rep. N. 22710, racc. 10927, a rogito del Notaio Lamberto Corda.

La società attualmente ha 63 dipendenti. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 ha ricevuto dalla Assessorato al Lavoro della Regione Sardegna un contributo pari al 100 per cento del costo del personale stabilizzato (36 su 63), mentre per gli anni 2013 e 2014 il contributo è pari al 75 per cento. Dal 2015 non riceverà alcun contributo.

vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 16.11.2010, con la quale si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie

stabilendo di autorizzare il mantenimento della partecipazione posseduta nella società Iglesias servizi Srl , in quanto trattasi di partecipazione relativa allo svolgimento di attività di produzione di servizi di interesse generale e/o servizi strumentali necessari per il perseguimento delle attività istituzionali di questo Comune;

dato atto che risultano ancora validi i presupposti per il mantenimento della società Iglesias servizi Srl e le partecipazioni della società Abbanoa SpA, nonché la partecipazione all'Autorità d'Ambito, in quanto consorzio obbligatorio, mentre con successivo provvedimento si provvederà a valutare il permanere dei presupposti per la partecipazione all'Ausi;

acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

preso atto dell'esposizione dell'assessore Montis e degli interventi dei consiglieri Pistis, Chessa, Gariazzo, Biggio, Melis e Serio, nonché dei chiarimenti del Segretario generale, come da registrazione agli atti;

preso atto che la consigliera Pistis ha presentato il seguente emendamento. "stralciare, a pagina 7, dal terzo capoverso: "mentre con successivo provvedimento si provvederà a valutare il permanere dei presupposti per la partecipazione all'Ausi" e stralciare, pagina 8, dal terzo punto: "riservandosi di valutare con separato provvedimento il permanere dei presupposti per la partecipazione all'Ausi";

che sull'emendamento il Segretario ha espresso il parere "sfavorevole in quanto viene cassato il riferimento al consorzio Ausi cui nel provvedimento si evidenziava la necessità di un ulteriore approfondimento per la verifica del mantenimento dei requisiti di partecipazione del comune stesso. Tale parere sfavorevole si estende al parere già espresso in merito alla proposta di deliberazione in quanto non si può attestare in capo al suddetto consorzio il mantenimento dei requisiti affinché il comune ne faccia parte";

preso atto che risultano assenti i consiglieri Eltrudis e Didaci;

messo in votazione l'emendamento, lo stesso non viene approvato con n. 3 voti favorevoli (Pistis, Carta Giorgio e Biggio), n. 9 voti contrari e n. 3 astenuti (Usai, Scarpa e Cacciarru);

messa in votazione la proposta di deliberazione;

con n. 11 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Pistis e Carta Giorgio) e n. 2 astenuti (Cacciarru e Scarpa)

delibera

1. di dare atto che le partecipazioni societarie attualmente possedute dal Comune di Iglesias sono le seguenti:

Ente/ Società	Partecipazione	Attività svolta
---------------	----------------	-----------------

	Comune	
ATO Sardegna	1,354046382	Organizzazione servizio idrico integrato
Abbanoa SpA	0,61992759%	Gestione servizio idrico integrato
Iglesias servizi Srl	100%	- manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale; - manutenzione del verde pubblico cittadino; - servizio di assistenza geriatrica presso la casa di riposo comunale "Casa Serena"; - servizio di trasporto scolastico (da settembre 2014)
AUSI Consorzio per la promozione delle attività universitarie del Sulcis Iglesiente	Soci Comune Iglesias Comune Carbonia IGEA S.p.A. Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna Provincia Carbonia – Iglesias Carbosulcis S.p.A.	- promuovere iniziative di diffusione culturale, didattica e di ricerca (seminari, laboratori specializzati, borse di studio, premi, concorsi, ecc..) e di attività di formazione.

2. di dare atto che le stesse svolgono un'attività di produzione di beni e servizi nell'ambito dei servizi di interesse generale e comunque strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità del Comune di Iglesias;
3. di autorizzare, pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il mantenimento delle partecipazioni del Comune nelle predette società, così come esposto nella parte narrativa, riservandosi di valutare con separato provvedimento il permanere dei presupposti per la partecipazione all'Ausi;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Sardegna, ai sensi dell'articolo 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Successivamente, su proposta del Presidente

il Consiglio comunale

con n. 11 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Pistis e Carta Giorgio) e n. 2 astenuti (Cacciarru e Scarpa)

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 18/12/2014

IL DIRIGENTE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 23/12/2014

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
F.TO ANNA MARIA DI ROMANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO MAURO USAI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/01/2015

☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **07/01/2015** al **22/01/2015** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 07/01/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 22/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 07.01.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
GIOVANNI MARIO BASOLU